



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione stradale in occasione dello svolgimento della processione religiosa per il “Pellegrinaggio Giubilare di Speranza sulla Vita in questo anno Santo 2025” prevista per sabato 29 marzo 2025.

N. cron. 117, in data 10/03/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la comunicazione datata 22 febbraio 2025 (Prot. Gen. N. 17029/A del 27.02.2025) e successiva nota di rettifica datata 3 marzo 2025 a firma del Delegato episcopale per l'Evangelizzazione e Delegato per il Giubileo 2025 della Diocesi Concordia-Pordenone, inerente l'intenzione di effettuare una processione religiosa per il Pellegrinaggio Giubilare di Speranza sulla Vita in questo anno Santo 2025, nella giornata di sabato 29 marzo 2025 che, come dichiarato, transiterà nelle seguenti vie: partenza alle ore 14.30 dal parcheggio della Cittadella della Salute in via Montereale e di seguito via Montereale, Largo San Giovanni, Corso Garibaldi, Corso Vittorio Emanuele II, con arrivo presso il Duomo Concattedrale San Marco dove si svolgerà una celebrazione religiosa al termine della quale alle ore 18.00 circa i fedeli si sposteranno in Piazza Calderari per un momento di festa;

Rilevata la necessità per la sicurezza della circolazione stradale e consentire il regolare svolgimento della processione anche nella possibile particolare presenza di partecipanti alla processione, adottare idonei provvedimenti di viabilità;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

ORDINA

per il giorno **sabato 29 marzo 2025 dalle ore 14.30 e sino al termine della manifestazione religiosa** l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- in considerazione del transito della predetta processione religiosa, qualora si renda necessario rispetto al percorso così come individuato, **LA SOSPENSIONE MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE** per tutte le categorie di veicoli, limitatamente al tempo impiegato dal passaggio del corteo, nelle seguenti vie e piazze o loro pertinenze: partenza alle ore 14.30 dal parcheggio della Cittadella della Salute in via Montereale e di seguito per via Montereale→ Largo San Giovanni→ Corso Garibaldi→ Corso Vittorio Emanuele II→ con arrivo presso il Duomo Concattedrale San Marco;
- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE** con pannelli integrativi *di validità*, di *rimozione forzata* e di *eccezione dalle ore 17.00 alle ore 20.00*, per tutti i veicoli in piazzetta Calderari (in tutta l'area);

Deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo, lungo citato percorso.

Si evidenzia fin d'ora che, allo stato attuale, il Comando scrivente nel limite della disponibilità del personale in servizio e compatibilmente con le altre attività d'istituto, provvederà ad assicurare un idoneo servizio atto alla regolamentazione della viabilità necessaria.

DISPONE



Comune di Pordenone

Gli organizzatori dovranno provvedere a segnalare il corteo, accompagnandolo con personale volontario incaricato che dovrà indossare capi che li rendano immediatamente identificabili e dotati di elementi rifrangenti ai fini della visibilità e sicurezza degli stessi.

Dovranno essere inoltre adottate le seguenti prescrizioni:

- i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti;
- l'organizzatore della processione deve adottare, durante tutte le fasi di svolgimento dell'evento, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad assicurare che la processione si svolga in modo ordinato e sia garantita la sicurezza e la fluidità della circolazione nonché la tutela dell'incolumità dei partecipanti.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **Al Settore VI - OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO** il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante la l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002.
- **All'Ufficio comunicazione, stampa, redazione web e social** il compito di dare collaborazione per la massima diffusione della presente alla cittadinanza, Enti e Attività, in particolare delle modifiche alla circolazione stradale, divieti e limitazioni.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 10/03/2025 11:04:59